

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 481/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2012

che stabilisce regole per la gestione di un contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, e l'articolo 148, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio ⁽²⁾ ha aperto un contingente tariffario autonomo su base pluriennale per l'importazione di 20 000 tonnellate di carni bovine di alta qualità. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) n. 464/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ che aumenta l'importo del contingente tariffario a 21 500 tonnellate dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione e a 48 200 tonnellate dal 1° agosto 2012. I contingenti tariffari per i prodotti agricoli sono gestiti in conformità all'articolo 144, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 617/2009, modificato dal regolamento (UE) n. 464/2012, prevede che il contingente tariffario è gestito dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ⁽⁴⁾.
- (2) Il regolamento (CE) n. 620/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, recante modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine di alta qualità ⁽⁵⁾ stabilisce regole per la gestione del contingente tariffario in causa, applicando il metodo dell'esame simultaneo delle domande di titoli d'importazione di cui all'articolo 144, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Dalla recente esperienza con la gestione del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità è emersa l'esigenza di migliorare la gestione di questo contingente tariffario. L'esperienza maturata con il sistema di gestione «primo arrivato, primo servito», di cui all'articolo 144, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, è stata positiva in altri settori agricoli. Pertanto, nell'interesse della semplificazione amministrativa e per evitare comportamenti speculativi, il contingente tariffario riguardante le importazioni di carni

bovine di alta qualità originarie di paesi terzi dovrebbe essere gestito in conformità degli articoli 308 bis-308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁶⁾, il quale stabilisce le norme per la gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana. Se le importazioni vengono gestite conformemente a tali disposizioni, i titoli d'importazione non sono più necessari.

- (3) Per garantire un flusso regolare di importazioni è opportuno suddividere ciascun periodo contingente di importazione in più sottoperiodi. Ai sensi dell'articolo 308 bis, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2454/93, occorre fissare numeri d'ordine appropriati.
- (4) Il regolamento (CE) n. 617/2009 stabilisce che l'anno contingente inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno. Per garantire una rapida transizione dall'attuale metodo dell'esame simultaneo al sistema del «primo arrivato primo servito», il nuovo metodo di gestione dovrebbe essere applicato dal 1° luglio 2012.
- (5) Il quantitativo disponibile per il primo sottoperiodo (dal 1° luglio al 30 settembre 2012) dovrebbe essere calcolato su base proporzionale, tenendo conto del volume del contingente tariffario annuale applicabile fino al 31 luglio 2012 e del nuovo volume aumentato del contingente tariffario annuale applicabile dal 1° agosto 2012.
- (6) È opportuno subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti importati nell'ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 617/2009 alla presentazione di un certificato di autenticità rilasciato dall'organismo competente del paese terzo esportatore. Il rilascio dei certificati di autenticità serve a garantire che i prodotti importati possiedano i requisiti stabiliti nel presente regolamento per le carni bovine di alta qualità.
- (7) A fini di maggiore chiarezza, il regolamento (CE) n. 620/2009 deve essere abrogato e sostituito da un nuovo regolamento di esecuzione.
- (8) Poiché il nuovo sistema di gestione dev'essere applicato dal 1° luglio 2012, i titoli richiesti nel giugno 2012 a norma del regolamento (CE) n. 620/2009 non devono essere rilasciati.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 182 del 15.7.2009, pag. 1.⁽³⁾ GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.⁽⁵⁾ GU L 182 del 15.7.2009, pag. 25.⁽⁶⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

- (9) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le norme per la gestione del contingente tariffario annuale dell'Unione per l'importazione di carni bovine di alta qualità di cui al regolamento (CE) n. 617/2009 (di seguito: «il contingente tariffario»). Il periodo, il volume e il dazio figurano all'allegato I al presente regolamento.

2. Il presente regolamento si applica alle carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate che soddisfano i requisiti di cui all'allegato II.

Ai fini del presente regolamento si intende per «carne congelata» la carne che, all'atto dell'introduzione nel territorio doganale dell'Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12°C .

Articolo 2

Modalità di gestione del contingente tariffario

1. Il contingente tariffario è gestito in base al principio del «primo arrivato, primo servito» in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non sono richiesti titoli di importazione.

2. Il contingente tariffario è gestito come un contingente tariffario principale recante il numero d'ordine 09.2201 con quattro sottocontingenti tariffari trimestrali recanti il numero d'ordine 09.2202.

I benefici derivanti dal contingente tariffario possono essere concessi soltanto presentando domanda per il numero d'ordine 09.2202 che si riferisce ai sottocontingenti tariffari.

3. I prelievi dai sottocontingenti tariffari fino al 30 settembre, al 31 dicembre e al 31 marzo sono sospesi rispettivamente il quinto giorno lavorativo della Commissione a novembre, febbraio e maggio. I relativi saldi inutilizzati sono aggiunti ai quantitativi per i sottocontingenti tariffari trimestrali rispettivamente a partire dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile. I saldi inutilizzati alla fine di un anno contingenziale sono trasferiti a un altro anno contingenziale.

Articolo 3

Certificati di autenticità

1. Per beneficiare del contingente tariffario, occorre presentare alle autorità doganali dell'Unione un certificato di autenticità rilasciato nel paese terzo in causa, accompagnato da una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci in questione.

2. Il certificato di autenticità di cui al paragrafo 1 è redatto in conformità del modello che figura all'allegato III.

3. A tergo del certificato di autenticità figura una dicitura indicante che le carni originarie del paese esportatore soddisfano i requisiti stabiliti nell'allegato II.

4. Il certificato di autenticità è valido solo se regolarmente compilato e vistato dall'organismo emittente.

5. Il certificato di autenticità si considera regolarmente vistato se indica il luogo e la data di emissione e reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone a tal fine abilitate.

6. Il timbro può essere sostituito da un bollo stampato sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità.

7. La validità del certificato di autenticità scade entro e non oltre il 30 giugno successivo alla data del rilascio.

Articolo 4

Organismi emittenti dei paesi terzi

1. L'organismo emittente di cui all'articolo 3:

- a) è riconosciuto dall'autorità competente del paese esportatore;
- b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

2. Sono comunicate alla Commissione le informazioni seguenti:

- a) il nome, l'indirizzo e se possibile l'indirizzo di posta elettronica e il sito Internet dell'organismo o degli organismi preposti al rilascio dei certificati di autenticità di cui all'articolo 3;
- b) il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati dallo o dagli organismi emittenti;
- c) le procedure e i criteri seguiti dall'organismo o dagli organismi emittenti, per verificare il rispetto dei requisiti di cui all'allegato II.

Articolo 5

Comunicazioni relative ai paesi terzi

Ove siano rispettati i requisiti di cui all'allegato II, la Commissione pubblica il nome dell'organismo o degli organismi emittenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie «C», o con qualsiasi altro mezzo appropriato.

Articolo 6

Controlli in loco nei paesi terzi

La Commissione può chiedere al paese terzo di autorizzare propri rappresentanti a effettuare, se necessario, controlli in loco sul suo territorio. Tali controlli sono eseguiti congiuntamente con le autorità competenti del paese terzo.

*Articolo 7***Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 620/2009 è abrogato.

*Articolo 8***Disposizioni transitorie**

Le domande di titolo presentate conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009 durante i primi sette giorni del giugno 2012 sono respinte alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le cauzioni costituite in relazione a tali domande vengono svincolate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2012

*Articolo 9***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2012.

Tuttavia, l'articolo 8 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto)	Dazio applicabile
<i>Periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013</i>					
09.2201 ⁽¹⁾	ex 0201 ex 0202 ex 0206 10 95 ex 0206 29 91	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate che soddisfano i requisiti stabiliti all'allegato II	dal 1° luglio al 30 giugno	45 975	Zero
				di cui:	
09.2202			dal 1° luglio al 30 settembre	9 825	
09.2202			dal 1° ottobre al 31 dicembre	12 050	
09.2202			dal 1° gennaio al 31 marzo	12 050	
09.2202			dal 1° aprile al 30 giugno	12 050	
<i>Periodi dal 1° luglio 2013</i>					
09.2201 ⁽¹⁾	ex 0201 ex 0202 ex 0206 10 95 ex 0206 29 91	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate che soddisfano i requisiti stabiliti all'allegato II	dal 1° luglio al 30 giugno	48 200	Zero
				di cui:	
09.2202			dal 1° luglio al 30 settembre	12 050	
09.2202			dal 1° ottobre al 31 dicembre	12 050	
09.2202			dal 1° gennaio al 31 marzo	12 050	
09.2202			dal 1° aprile al 30 giugno	12 050	
⁽¹⁾ Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, i benefici derivanti dal contingente tariffario possono essere concessi soltanto presentando domanda per il numero d'ordine 09.2202 che si riferisce ai sottocontingenti tariffari.					

ALLEGATO II

Requisiti dei prodotti che rientrano nel contingente tariffario di cui all'articolo 1,

1. I tagli di carne bovina sono ottenuti da carcasse di giovenche e manzi ⁽¹⁾ di età inferiore a 30 mesi alimentati esclusivamente, almeno nei 100 giorni precedenti la macellazione, con razioni alimentari costituite per almeno il 62 % da concentrati e/o coprodotti ricavati da cereali da foraggio, per quanto attiene alla componente di materia secca della razione alimentare, con un contenuto di energia metabolizzabile superiore a 12,26 megajoule per chilogrammo di materia secca.
2. Alle giovenche e ai manzi alimentati come descritto al punto 1 è somministrata giornalmente una quantità di materia secca non inferiore, in media, all'1,4 % del loro peso vivo.
3. Le carcasse dalle quali provengono i tagli di carne bovina sono esaminate da un valutatore che lavora alle dipendenze delle autorità nazionali, il quale basa la propria valutazione e la conseguente classificazione delle carcasse su un metodo approvato dalle suddette autorità. Il metodo di valutazione delle autorità nazionali e la relativa classificazione devono tenere conto della qualità attesa delle carcasse in base al loro grado di maturità nonché alle qualità organolettiche dei tagli di carne. Tale metodo di valutazione delle carcasse deve comprendere tra l'altro una valutazione delle caratteristiche di maturità del colore e della consistenza del muscolo *longissimus dorsi*, dell'ossificazione delle ossa e delle cartilagini, nonché una valutazione delle caratteristiche organolettiche attese, con particolare riguardo per le caratteristiche specifiche del grasso intramuscolare e per la compattezza del muscolo *longissimus dorsi*.
4. I tagli devono essere etichettati in conformità all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
5. Alle informazioni che figurano sull'etichetta può essere aggiunta l'indicazione «Carni bovine di alta qualità».

⁽¹⁾ Ai fini dei presenti requisiti, le giovenche e i manzi corrispondono, rispettivamente, alle categorie E e C definite nell'allegato V, parte A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽²⁾ GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

ALLEGATO III

1. Esportatore (nome e indirizzo)	2. Certificato n.	ORIGINALE	
4. Destinatario (nome e indirizzo)	3. Organismo emittente		
6. Mezzo di trasporto	5. CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ CARNI BOVINE Regolamento di esecuzione (UE) n. 481/2012		
7. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; descrizione delle merci	8. Peso lordo (kg)	9. Peso netto (kg)	
10. Peso netto (in lettere)			
11. ATTESTATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE Il sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato soddisfano i requisiti indicati a tergo. Luogo: Data: Firma e timbro (o sigillo a stampa)			

Compilare a macchina oppure a mano in stampatello.
